

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROIETTI, ALBORGHETTI, RIDI, BERNARDI ANTONIO,
CANNELONGA, CIANCIO, COMINATO, GRADI, GROTTOLA,
MANCA NICOLA, CIAFARDINI, MONTECCHI, PERNICE,
RICCARDI, RONZANI, SATANASSI**

Presentata il 20 febbraio 1986

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Commissione permanente per lo svolgimento della inchiesta « tecnica formale » in caso di incidenti o mancati incidenti aeronautici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non ha necessità di particolari spiegazioni emergendo chiaramente nell'articolato le intenzioni che l'hanno ispirata.

Con essa si ipotizza di rivedere l'attuazione dell'articolo 827 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) il cui disposto prevede la nomina di una Commissione « tecnica formale » in caso di incidente aeronautico.

Con l'approvazione della presente proposta verrebbero riviste sostanzialmente due questioni: la prima riguarda la istituzionalizzazione, con mandato triennale, della Commissione che, allo stato, viene nominata di volta in volta in caso di incidente, la seconda è che la Commis-

sione sarà nominata e farà capo al Presidente del Consiglio dei ministri anziché, come è ora, al Ministro dei trasporti.

Con la prima questione si intende evitare che la stessa nomina possa generare il sospetto di influenze connesse ai soggetti coinvolti nell'incidente sul quale si dovrà indagare. Nel tassativo rispetto dei criteri, fissati all'articolo 3 della presente proposta di legge, per la nomina della Commissione trovano risposta l'assoluto bisogno di rigorosità e obiettività di inchieste tanto delicate.

Con la seconda questione abbiamo inteso risolvere una anomalia quale quella di accettare che venisse nominata e facesse capo allo stesso Ministro dei trasporti, che ha il dovere di garantire attraverso i suoi strumenti operativi, la sicu-

rezza del trasporto aereo e di svolgere attività di prevenzione degli incidenti, la Commissione incaricata di fare inchieste per accertare la responsabilità in caso di incidente aeronautico.

Questi i motivi essenziali che hanno ispirato la proposta in oggetto e che vi

invitiamo ad approvare convinti come siamo che anch'essa nel quadro di un complessivo riordino della nostra aviazione civile, può migliorare la funzionalità e razionalità dell'intero comparto assicurando anche garanzie e certezze per i cittadini utenti del trasporto aereo.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione permanente per le inchieste sugli incidenti aeronautici con il compito di procedere all'inchiesta « tecnica formale » di cui all'articolo 827 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Le competenze in materia di inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Ministro dei trasporti dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione aerea e dalle altre leggi vigenti sono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

La Commissione, composta di cinque membri di cui uno con funzioni di presidente e nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, svolge le inchieste sugli incidenti o rischi di incidenti aeronautici a conclusione delle quali redige un verbale nel quale indica: le cause, o le eventuali cause e le eventuali carenze normative che hanno determinato l'evento. Il verbale, che deve essere comunque redatto entro tre mesi dall'inizio dell'indagine, è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri che lo rende pubblico entro cinque giorni dalla data di ricevimento.

ART. 3.

Il presidente e i membri della Commissione sono scelti tra esperti del settore aeronautico che non abbiano rapporti professionali o di dipendenza con i soggetti che svolgono attività nell'aviazione

civile; essi durano in carica tre anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di una volta.

ART. 4.

Al presidente e ai membri della Commissione è attribuito un gettone di presenza la cui entità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

La Commissione, per lo svolgimento delle inchieste, può avvalersi di persone di adeguate competenze professionali e particolarmente idonee a svolgere le inchieste sugli incidenti aeronautici da scegliere tra i dipendenti dello Stato, civili o militari, di enti pubblici operanti nel settore e tra persone non appartenenti alla pubblica amministrazione.

Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici hanno diritto al distacco retribuito per tutto il periodo di durata delle investigazioni e ad un emolumento aggiuntivo definito nel regolamento di cui al successivo articolo 6.

ART. 6.

La Commissione, nella prima seduta successiva a quella di insediamento, approva un regolamento che il Presidente del Consiglio dei ministri rende esecutivo con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il 1986 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti

menti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a tal fine utilizzando lo stanziamento: « Ministero dei trasporti, istituzione del Comitato per la sicurezza del volo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.